



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Francesco Barracca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con ricorso depositato in data 09/11/2015 ed iscritta al n. 1029 / 2015 R. G. da: X

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

ricorrente

contro:

Y
EREDI [REDACTED], rappresentati e difesi dall'avv.

FRANCOIS VITTORIO AMEDEO

convenuto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente ha adito il Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice del lavoro, per sentir condannare parte convenuta al pagamento della differenze retributive quantificate nel libello introduttivo. Parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.

La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 28.05.2019.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che si preciseranno in seguito.

Dall'istruttoria orale e dalla documentazione prodotta dalle parti emerge l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente.



Nel proprio ricorso la signora ^X [redacted] afferma di aver lavorato come badante presso il signor ^{Y (padre eredi Y)} [redacted], deceduto nel corso del giudizio, in assenza di copertura assicurativa per il periodo 31.05.2014 al 09.02.2015. Parte convenuta sostiene, invece, che non vi è stato alcun rapporto di lavoro con la ricorrente essendo sussistito, invece, soltanto un rapporto di amicizia.

Occorre, innanzitutto, premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697 c.c.). Orbene, nel caso di specie non può ritenersi assolto l'onere probatorio anzidetto in quanto dalle dichiarazioni del teste [redacted] emerge che il signor ^{Y (padre eredi Y)} [redacted] "...non aveva nessuna persona come badante o similari ma erano i figli che se ne occupavano.. Da mangiare e per la spesa pensava tutto [redacted] e poi forse qualche volta anche [redacted] Anche le pulizie della casa pensava [redacted] così come ai medicinali...La [redacted] aveva un negozio di gioielleria proprio e quindi lavorava in modo autonomo ed era in grado di autorizzarsi". Queste dichiarazioni riscontrano quanto affermato dal teste [redacted], convivente della convenuta [redacted], secondo cui "...Del signor [redacted] se ne occupava la figlia [redacted] preciso che infatti in quegli anni dal 2013 al 2015 il [redacted] non aveva poi così tanto bisogno di assistenza continua in quanto anche se era su una sedia a rotelle stava abbastanza bene e comunque in casa sulla sedia a rotelle era autonomo. La figlia al mattino lo serviva, lo sistemava e poi andava a fare le sue cose, ritornava per pranzo e durante la pausa pranzo vi era anche il fratello [redacted] e poi alla sera vi erano sempre loro...". Le dichiarazioni di



tali testi appaiono particolarmente attendibili in quanto trattasi di persone che frequentavano l'abitazione del signor [REDACTED] e, quindi, erano a conoscenza delle abitudini e delle modalità di accudimento della parte inizialmente convenuta. Inoltre non risulta che il signor [REDACTED] fosse beneficiario di una indennità di accompagnamento per cui deve ritenersi, come affermato dai testi anzidetti, che l'anziano non si trovasse in una situazione di assoluta incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita. Inoltre lo svolgimento di una attività lavorativa autonoma fa ritenere sicuramente plausibile quanto affermato dai testi succitati secondo cui il [REDACTED] era accudito prevalentemente dalla figlia [REDACTED]. Gli ulteriori testi ascoltati sono non attendibili in quanto la teste [REDACTED] non è un teste "de visu" e riferisce soltanto fatti appresi dalla ricorrente. Il fatto che avesse accompagnato qualche volta la ricorrente "*..presso l'abitazione di questo signore*" non appare decisivo per ritenere che la ricorrente svolgesse la sua attività lavorativa presso il [REDACTED] in quanto è emerso in sede testimoniale che la [REDACTED] "*...andava a trovare una signora che faceva da badante ad un vicino di casa di [REDACTED]..*" (teste [REDACTED]) per cui ben può ritenersi che la teste [REDACTED] avesse accompagnato la ricorrente presso l'abitazione del vicino di casa di parte convenuta. Il teste [REDACTED], marito della ricorrente, appare non credibile in quanto, per il suo rapporto di coniugio, ha un indubbio interesse affinché il processo abbia un certo esito. Inoltre non dichiara di aver visto la propria consorte svolgere tale attività lavorativa presso il [REDACTED].

Il ricorso, pertanto, va rigettato in quanto non risulta provato che parte ricorrente ha svolto attività lavorativa come badante presso il signor [REDACTED].



Le spese di lite si compensano in ragione dell'assoluta complessità in fatto della
presente controversia.

P.Q.M.

- 1) Rigetta il ricorso proposto da [REDACTED]
[REDACTED] nei confronti di parte convenuta;
- 2) Compensa le spese di lite;
- 3) Motivazione nei sessanta giorni

Pistoia 28.05.2019.

Il Giudice del Lavoro
dr. Francesco Barracca

